



**DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159 CONTENENTE
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO
FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L'EQUITA' SOCIALE**

Proposte di Emendamenti

Art. 8
***Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento
del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina***

*All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole "sentite le Regioni interessate" con le parole "**sentita
la Conferenza Unificata**"*

Motivazione

L'ANCI rileva fondamentale il coinvolgimento dei Comuni nella ripartizione del fondo per l'adeguamento dei collegamenti marittimi nelle Regioni interessate.

Art. 21
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

All'art. 21, comma 1, sostituire le parole "nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007" con le parole "***nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2007***"

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad incrementare di 100 milioni di euro il finanziamento del programma straordinario di edilizia destinato a soddisfare il fabbisogno abitativo tenendo conto che gli interventi previsti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, non riguardano solo le Città metropolitane e grandi centri urbani ma un insieme di Comuni sopra i 10.000 abitanti che risultano ad essi limitrofi e per i quali gli interventi previsti e presentati ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 non sarebbero ricompresi.

La copertura finanziaria è data dalla contestuale diminuzione di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per le attività di cui all'art. 41 del decreto.

Art. 21
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

Sostituire il comma 4 dell'articolo 21 con il seguente:

4. Una quota pari all' 1% del finanziamento di cui al comma 1 è destinata alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche abitative al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati esistenti e necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'art .4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza Unificata definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze ed osservatori realizzati anche a livello regionale e locale.

Motivazione

Si ritiene più opportuno ed efficace potenziare le attività e il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche abitative e consentire la condivisione e l'implementazione della banca dati centrale con il contributo degli osservatori regionali e locali.

Art. 21
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

All'art. 21 dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

5. Al fine di sostenere i Comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle Infrastrutture attiva, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni ed in particolare a quelli individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n.87 nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti.

6. Il servizio di cui al comma 5 provvede a: a) monitorare il fabbisogno abitativo; b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative; f) supporto tecnico ed operativo all'Osservatorio nazionale sulle politiche abitative di cui al comma 4.

7. Con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità impiego del finanziamento per le spese di funzionamento dell'Osservatorio e di gestione del Servizio nonché delle attività di cui al comma 5.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato alla creazione - presso il Ministero delle infrastrutture - di un apposito servizio di supporto ai Comuni per favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi, assisterli nella definizione ed implementazione dei piani abitativi straordinari e fornirgli assistenza tecnica, realizzare una banca dati degli interventi promuovendo anche programmi straordinari di assistenza alle soluzioni alloggiative (differenziando gli interventi sulla base dei diversi bisogni rilevati sul territorio), nonché fornire il supporto tecnico ed operativo all'Osservatorio nazionale sulla condizione abitativa.

Art. 40
Disposizioni in materia di Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato e ulteriori disposizioni fiscali

Il comma 7 dell'articolo 40 è soppresso

Motivazione

La legge finanziaria per il 2007 dispone che per poter accedere all'acconto del 30% dell'addizionale comunale all'Irpef e per stabilire le soglie di reddito per l'esenzione dal pagamento dell'addizionale, i Comuni devono pubblicare entro il 15 febbraio la delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nuova disposizione introdotta con il comma 40 dell'articolo 7 anticipa al 31 dicembre del 2007 la pubblicazione della delibera comunale con cui si stabilisce sia l'eventuale diversa aliquota di addizionale e sia la soglia di esenzione; si ritiene che tale norma debba essere soppressa poiché i Comuni non avrebbero il tempo necessario per la pubblicazione entro fine dicembre visto e considerato che il ddl di conversione del dl 159/07 entrerà in vigore non prima del 1° dicembre 2007.

Art. 41

Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa

All'art. 41, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole "*la spesa massima di 150 milioni di euro*" con le parole "*la spesa massima di 50 milioni di euro*"

Motivazione

La diminuzione dello stanziamento previsto serve all'aumento delle risorse per la realizzazione del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica.

Art. 45
***Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio educativi
per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali***

All'articolo 45 aggiungere il seguente comma 3:

“3. Il fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 255 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2008, di cui al capitolo”

Motivazione

La richiesta è a sostegno dell'iniziativa del Ministro della solidarietà sociale di riportare a 1 miliardo di euro la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni (e da queste trasferita ai comuni) per gli interventi di loro competenza nell'area delle politiche sociali; l'analogo trasferimento all'interno del Fondo relativo all'anno 2007 ammonta infatti a 745 milioni di euro (D.M. 16 giugno 2007).

Articolo...
Regime di prelievo in materia di rifiuti

“Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”

Motivazione

Il d.lgs. 152/2006 cosiddetto “decreto ambientale” ha soppresso il d.lgs. 22/1997 e con esso anche l'articolo 49 che disciplinava la possibilità per i Comuni di sostituire la Tassa rifiuti con una Tariffa, per certi aspetti più equa. La tariffa del d.lgs. 152/2006 tuttavia, non è ancora stata attuata, benchè abbia soppresso la precedente Tariffa del d.lgs. 22/1997. Molti Comuni nel frattempo, in via sperimentale, hanno deciso di applicare il citato articolo 49 che non è mai diventato obbligatorio. Sopprimendo tale art. 49, si è posto il problema di stabilire come dovevano comportarsi i Comuni che già avevano deliberato il passaggio a tariffa.

La legge finanziaria dello scorso anno aveva effettuato una scelta drastica, stabilendo al comma 184 l'obbligo di mantenere nel 2007 lo stesso regime di prelievo del 2006. Si ritiene invece più condivisibile, restituire la possibilità ai Comuni di scegliere il regime di prelievo più consono alle proprie necessità, nelle more della completa attuazione del “decreto ambientale”, ma soprattutto restituire certezza normativa al sistema.